



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente Relatore

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

per decidere in ordine al deferimento del Sig. Oliviero Fani in ordine ai fatti analiticamente descritti nell'atto di incolpazione e deferimento per la violazione delle seguenti norme:

1) art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”*;

2) art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*;

3) art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia, avendo commesso il fatto con le seguenti circostanze: *“a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”, “b) aver danneggiato persone o cose”; “c) aver agito per futili o abietti motivi”; “f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso”*;

4) art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”*;

5) art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*;



6) art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *“i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”*;

7) art. 10, comma 2, dello Statuto FISE a norma del quale *“i tesserati sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. la cui violazione costituisce illecito disciplinare”*.

* * * * *

La Procura Federale depositava atto di deferimento in data 1° giugno 2021.

Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell’art. 48 R.G. FISE, l’udienza di trattazione per la data del 16 luglio 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell’Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h*) o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f*), disponendone la comunicazione all’Incolpato e alla Procura Federale.

Con memoria del 5 luglio 2021, il Deferito si costituiva a mezzo dei propri difensori Avv.ti Vincenzo Giardino ed Edoardo Tognoni.

Con note di trattazione del 15 luglio, la Procura Federale chiedeva di *“applicare all’incolpato la sanzione disciplinare della radiazione ex art. 6, comma 1, lett. g), del Regolamento di Giustizia nonché dell’ammenda ai sensi della lett. c) della medesima disposizione pari a 10.000,00 (diecimila) Euro – ovvero la sanzione disciplinare minore che sarà ritenuta di Giustizia”* e la Difesa, il successivo 16 luglio 2021, chiedeva, *“1) Dichiarare la improcedibilità dell’azione e conseguente estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di gg. 30 di cui all’art. 64.5 Regolamento Giustizia FISE; 2) Dichiarare la inutilizzabilità degli atti acquisiti oltre la data di scadenza del termine ordinario d’indagine. 3) Dichiarare la prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 65.3 lett. d) Regolamento Giustizia Fise”*.

All’udienza del 16 luglio 2021 il Tribunale, all’esito dell’esame del contenuto del fascicolo, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione.



MOTIVI

In via preliminare.

1) Sulla eccezione di improcedibilità dell'azione per violazione del termine di cui all'art. 64, quinto comma, R.G. Fise.

La Difesa chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'azione per violazione del termine di cui all'art. 64, quinto comma, R.G. Fise richiamando la pronuncia n. 13/2021 della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport (d'ora in poi CGS) per la quale il termine di trenta giorni per la notifica del deferimento, a seguito dello spirare del termine a difesa posto a garanzia dell'indagato all'atto della notifica dell'intendimento, sia da considerarsi di natura perentoria, indipendentemente dalla qualificazione operata in tal senso dai vari Regolamenti di Giustizia federali.

Il riferimento non è conferente per le ragioni che seguono.

La decisione del CGS ha ad oggetto l'art. 32 ter R.G. FIGC che, proprio come l'articolo 64, quinto comma, R.G. Fise, non attribuisce alcuna natura ai termini indicati. La norma FIGC, tuttavia, è posta dal CGS in relazione all'art. 38, sesto comma, del medesimo regolamento che prevede la natura perentoria dei termini previsti dal codice in assenza di indicazioni contrarie. Trasponendo il discorso nell'ambito del regolamento di giustizia Fise, in esso si rinviene l'esatto opposto: l'art. 33, primo comma, difatti, espressamente statuisce che *"Salvo diversa previsione che determini l'effetto della relativa inosservanza, tutti i termini previsti dal presente regolamento sono da intendersi come ordinatori"*.

Oltre alla *littera legis*, come da costante orientamento del Tribunale (*ex plurimis* R.G. 38/20), quest'ultimo osserva che, alla luce del principio generale dell'ordinamento sulla tassatività delle sanzioni processuali, in assenza di espressa disposizione di perentorietà, i termini sono da considerarsi ordinatori ed il loro decorso, dunque, non incide sulla potestà sanzionatoria.

Applicando detto principio al caso concreto, l'esame del compendio normativo non consente di rintracciare una disposizione che espressamente ricolleggi un effetto estintivo (o decadenziale) alla



mancata osservanza del termine di cui all'art. 64, quinto comma, R.G. Fise confermando la natura ordinatoria del termine indicato.

Al medesimo approdo si giunge considerando la giurisprudenza richiamata dalla Difesa (cfr. Cass. Civ., n. 17978/08 nonché 14692/07) per la quale, *“sebbene l'articolo 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere velocemente osservato appena di decadenza e quindi sia perentorio”*.

È la stessa struttura della norma invocata dalla Difesa (art. 65, terzo comma) che consente di indagare e condurre a tale esito esegetico, giacchè in essa si legge, nel suo *incipit*, *“Fermo quanto previsto dal precedente articolo 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive (...)”* di talchè il legislatore sportivo non ha voluto affatto parificare, quanto ad effetti, l'art. 64, quinto comma, alle fattispecie descritte dal terzo comma dell'art. 65 (cosa che sarebbe stata possibile solo ove il legislatore avesse optato per altra formula lessicale come *“Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 64, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive”*).

La esposta soluzione ermeneutica appare confortata e confermata da autorevole precedente, come il parere n. 1/20 emesso dal Collegio di Garanzia - Sezione Consultiva - del Coni in data 2 marzo 2020 pienamente in linea con la pronuncia del CGS a sezioni unite n. 25/2017 con la quale la presente decisione intende porsi in linea (cfr. sul punto decisione Trib. Fed. Proc. De Lucia Mancini).

Il Tribunale, alla luce delle richiamate argomentazioni, ritiene infondata l'eccezione difensiva.

2) Sulla eccezione di prescrizione dell'azione in relazione all'art. 65, terzo comma, lett. d) R.G. Fise.

Preliminarmente occorre osservare come nel procedimento si applicano esclusivamente le norme del processo sportivo positivizzate nel Regolamento di Giustizia. L'art. 21, sesto comma, R.G. Fise, prevede che gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile solo quando il giudice ravvisi un vuoto normativo nelle disposizioni del processo



Federazione Italiana Sport Equestri

sportivo e sempre comunque nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Il richiamo, quindi, con esplicita limitazione alle norme generali ed ai principi civilistici, è residuale.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Il legislatore sportivo ha sempre ritenuto necessario attribuire particolare rilievo alla c.d. prescrizione dell'azione disciplinare in attuazione dei principi di certezza, uguaglianza delle parti e celerità del giudizio disciplinare. Con l'art. 65 R.G. Fise il legislatore sportivo ha inteso regolamentare la c.d. "prescrizione dell'azione", specificando puntualmente la decorrenza dei termini, i fatti interruttivi della prescrizione e in ultimo il principio della "rinunciabilità" da parte dell'incolpato alla prescrizione (art. 65, comma 9). Il secondo comma della citata norma prevede che *"la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante"*. Il fatto rilevante portato all'attenzione della Procura federale non è la violenza sessuale bensì la condanna riportata dal Fani, fatto occorso nel 2018. Deve, poi, necessariamente essere preso in considerazione il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui la prescrizione non può mai decorrere indipendentemente dalla conoscibilità del danno da parte del danneggiato (SS.UU. n. 576/2008) cui fa eco, secondo i principi richiamati dal regolamento di giustizia nella dinamica del contraddittorio processuale, la circostanza per la quale *"la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere"* (art. 2935 c.c.).

Alla luce di tanto, l'eccezione non può essere accolta.

3) Sulla eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine fuori termine massimo di durata delle indagini e sulla carenza di legittimazione del denunciante.

Entrambe le questioni non meritano approfondimento perché è la *littera legis* delle relative disposizioni a fugare i dubbi ed acclararne l'infondatezza.



Federazione Italiana Sport Equestri

In relazione alla eccezione sulla inutilizzabilità, si osserva come gli atti del procedimento disciplinare siano, fatta esclusione per la segnalazione e per un articolo di giornale del 6 giugno 2018, provenienti dalla Procura della Repubblica di – *omissis* -.

Il Regolamento di giustizia tratta la questione, risolvendola in senso opposto a quello voluto dalla Difesa, sol che si consideri che l'art. 66, terzo comma stabilisce che *“possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato”*.

Tutto ciò che è all'interno del fascicolo può, pertanto, essere utilizzato.

Con riferimento, in ultima analisi, alla carenza di legittimazione del segnalante, il Tribunale osserva come l'infondatezza riposi nel contenuto dell'art. 64, primo comma, R.G. Fise che testualmente recita *“Titolare in via esclusiva dell'azione disciplinare – da esercitarsi nei confronti di tesserati, affiliati e altri soggetti individuati dalla Federazione – è il Procuratore Federale, il quale procede a seguito di segnalazione, pervenuta da Organi Federali, Ufficiali di Gara, Tesserati, rappresentanti degli Affiliati e/o degli Aggregati, soggetti terzi, ovvero d'ufficio”*.

L'associazione denunciante, pertanto, era soggetto legittimato ed alla luce di tanto l'eccezione non può trovare accoglimento.

Nel merito.

L'odierno fascicolo disciplinare nasce dalla segnalazione del 6 giugno 2018 con la quale l'Associazione Horse Angels ODV ha portato all'attenzione della Procura federale la sentenza emessa dalla Corte di appello di – *omissis* - che condannava il Sig. Fani per il capo a) dell'imputazione – art. 609 bis terzo comma c.p. - perché *“con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di direttore del centro ippico toscano, con abuso di autorità consistita nell'approfitte della condizione di dipendenza di – omissis - , di anni 18, che frequentava il centro per diventare insegnante di equitazione, costringeva la predetta a subire atti sessuali consistiti nell'accarezzarle il viso, poi il corpo sino a toccarle le parti intime, nel tentare di baciarlo in bocca, nel leccarle il viso e il collo, nel prenderle la mano e nel*



Federazione Italiana Sport Equestri

chiederle di toccargli l'organo sessuale, sussurrandole nel contempo, a voce bassa e con il respiro ansimante che era bella, che doveva lasciarsi andare, se le piaceva essere toccata, che cosa provava, che doveva mantenere il segreto dicendole che «le persone senza segreti sono persone vuote»”.

All'esito del giudizio di secondo grado la Corte d'appello applicava la pena di un anno e dieci mesi di reclusione oltre all'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela e all'amministrazione di sostegno nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile disponendo il riconoscimento di una provvisoria.

I fatti del processo riguardano quanto accaduto presso il Centro Ippico Toscano (d'ora in poi Cit) laddove la diciottenne – *omissis*, seguendo le orme del nonno appassionato di cavalli, svolgeva una sorta di tirocinio affiancando il tecnico federale del circolo con la prospettiva di diventare anch'ella istruttrice di equitazione. La ragazza arrivava presso il Cit a gennaio 2008. Nel mese di marzo, a causa dell'assenza prolungata del tecnico strutturato presso il circolo, aumentavano le occasioni di incontro tra lei ed il Fani, presidente del circolo medesimo.

Il primo episodio di abuso, cui sono seguiti diversi altri, si è verificato un giorno nel quale il Fani ebbe a convocare la – *omissis* - e l'altro tirocinante nella sua stanza. Dopo aver fatto allontanare il ragazzo, l'uomo chiudeva la porta a chiave con due mandate mettendo le chiavi in tasca dei pantaloni. A quel punto, come testualmente dichiarato alla polizia giudiziaria dalla ragazza, “..il Fani si avvicinava con la sua sedia alla mia ed iniziava a sussurrarmi frasi su quanto ero bella ed iniziava ad accarezzarmi prima il viso e poi il corpo scendendo sino a toccare le parti intime, nonostante io opponessi resistenza. Il Fani mi baciava e leccava la faccia il collo nel tentativo di baciarmi sulle labbra ma io giravo la faccia per paura e disgusto...il Fani mi prendeva la mano e mi chiedeva di toccarlo nelle sue parti intime ma io mi sottraevo per imbarazzo. Nonostante io piangessi e dicessi che poteva essere mio padre lui continuava a toccarmi insistendo affinché io partecipassi...sussurrava con la voce bassa, a rilento e respiro ansimante che ero bella, che dovevo rilassarmi lasciarmi andare, mi chiedeva se mi piaceva essere toccata da lui, cosa provavo e che dovevo mantenerlo segreto dicendomi testualmente che le persone senza segreti sono persone vuote...il fatto che il Fani avesse il controllo della chiave, che chiudesse con forza la porta e si preoccupasse di chiudere le finestre mi faceva sentire in trappola e temevo di una sua reazione violenta; per questo motivo facevo



sperando che finisse più presto e mi facesse uscire da quella stanza... Il Fani mi ricordava che nel maneggio erano presenti molte telecamere e che lui poteva controllarmi continuamente e che il giorno che mi avrebbe presa mi faceva vedere lui...questa circostanza si è ripetuta nelle stesse modalità solamente quando nella struttura non c'era nessuna moglie né sua figlia..." Sempre nel medesimo verbale la ragazza chiariva come " Questi episodi si ripetevano con frequenza pressoché giornaliera...i momenti in cui ero salva dalle attenzioni del Fani era quando questo si doveva allontanare dal maneggio... Avevo paura che il Fani potesse agire con forza contro di me e per questo motivo tacevo. Mi capitava di mettermi alle spalle del mio cavallo sperando che questa mi colpisse in modo da non sentire più dolore e di non pensare più a quella sensazione...ma questo non è mai successo. Quando io ho iniziato a sottrarmi facendo finta di non aver sentito che il Fani mi voleva nella sua stanza... l'ui mi ha detto che non potevo più lavorare nel maneggio con la scusa che non ero insegnante...quindi sono rientrata a – omissis -. Ancora oggi mi è difficile superare quanto è successo: viaggio con uno spray al peperoncino contro le aggressioni, non riesco a stare in un posto isolato con gli sconosciuti e nemmeno dentro l'ascensore..."

Dopo la sentenza di assoluzione di primo grado, sia il pubblico ministero sia la parte civile proponevano impugnazione e la Corte d'appello rinnovava l'istruzione dibattimentale chiamando nuovamente a deporre la persona offesa.

In motivazione la Corte scrive che "...deve osservarsi che il complesso della deposizione della parte civile ha evidenziato come la donna presenta dei forti aspetti di fragilità... all'epoca dei fatti era da poco maggiorenne, e si apprestava a vivere la prima esperienza al di fuori del nucleo familiare...a più riprese ha evidenziato che nessuna ragione avrebbe lasciato spontaneamente il centro, in quanto il suo desiderio di inserirsi professionalmente nel mondo dell'equitazione era così forte da indurla a sopportare qualsiasi cosa...". La Corte, infine, osserva anche che, in considerazione del fatto che prima del 2008 la donna non aveva avuto alcun contatto con il Fani, non vi potessero essere motivi pregressi di dissidio tra la persona offesa e l'imputato, anzi è "...verosimile che la – omissis - fosse ben disposta nei confronti di chi le aveva venduto il suo primo cavallo...le dichiarazioni rese dalla – omissis - devono essere dunque calate in tale particolare contesto, al fine di vagliare l'attendibilità e la verosimiglianza del racconto dei fatti di cui all'imputazione...". La Corte ritiene attendibile il racconto della ragazza escludendo eventuali intenti calunniatori.



Federazione Italiana Sport Equestri

I giudici di secondo grado analizzano l'intero compendio probatorio spiegando profusamente le ragioni per le quali la linea difensiva dell'imputato non può essere avvalorata laddove giustifica l'allontanamento dal centro della ragazza con la sua incapacità provata dall'episodio dell'incidente del minore nel corso della lezione tenuta dalla medesima – *omissis*.

Alla luce delle risultanze probatorie per come evidenziate all'interno del fascicolo e coincidenti, quasi solo ed esclusivamente, con gli atti posti a fondamento del procedimento penale, il Tribunale osserva quanto segue.

In via del tutto preliminare è necessario ribadire l'autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale nonché la oggettiva diversità delle norme dell'ordinamento sportivo da quelle che, invece, disciplinano il processo penale. Il che significa che se, da un lato, è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dal procedimento penale (in considerazione dei maggiori e più penetranti strumenti a disposizione del Giudice penale) è altrettanto vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare.

In secondo luogo questo Tribunale ritiene che l'Organo Giudicante debba determinare il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione globale del quadro d'indagine, circostanza che determina come altamente probabile la commissione di fatti in contrasto con le norme richiamate. Come da orientamento giurisprudenziale consolidato delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (cfr., decisione 93/2017; 6/2016 e 34/2016), è necessario, infatti, fare ricorso al principio di valutazione probatoria previsto dall'art. 40, comma 1, delle Norme Sportive Antidoping, espressione della tesi della sufficienza di un grado di convincimento dell'Organo Giudicante fondato su un criterio che superi la mera valutazione della probabilità ma che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

In relazione all'incolpazione formulata nei confronti del Sig. Fani, alla luce degli atti, l'impianto accusatorio si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa rese in fase di indagini nonché sulla



Federazione Italiana Sport Equestri

sentenza motivata della Corte di appello di – *omissis* - che affermato la responsabilità penale dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

La Corte di appello ritiene attendibile la persona offesa e colpevole l'imputato: il Tribunale federale non ha motivo per discostarsi da detta valutazione.

Di contro il Deferito, innanzi al Tribunale, oltre a sollevare eccezioni preliminari in rito null'altro offre.

Certamente quanto accertato in sede penale ha riflessi in sede disciplinare in ordine alla violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nel rapporto instaurato tra tesserati, in particolare tra l'esperto, con un ruolo apicale e di indirizzo in senso lato, quale Direttore del centro, e la – *omissis* - che iniziava ad affacciarsi all'esperienza dell'insegnamento.

* * * * *

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 R.G. FISE, l'art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI

APPLICA

al **Sig. Oliviero Fani** la sanzione della radiazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. g) Reg. Giust.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso, il giorno 11 settembre 2021

PRESIDENTE RELATORE: f.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE: f.to Avv. Pierfrancesco Viti